

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2044)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1986

Disposizioni sull'ordinamento autonomo delle università

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 28 del 1980 e il decreto delegato n. 382 del 1982 hanno segnato una tappa miliare nella linea di sviluppo dell'università italiana nell'ultimo quinquennio.

Le trasformazioni positive nell'ordinamento universitario, gli impulsi attivati per un maggior processo di apertura degli atenei verso le realtà esterne, per corrispondere alle esigenze di una società sempre più caratterizzata da continue evoluzioni, necessitano tuttavia di una più concreta ed incisiva attuazione del dettato costituzionale contenuto nell'articolo 33 della Costituzione, secondo il quale «le università hanno il diritto di darsi

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

L'individuazione degli ambiti di applicazione di tale principio costituisce uno dei punti nodali e cardine essenziale per l'affermazione del ruolo dell'università, quale ente autonomo, sede primaria della ricerca scientifica, della formazione professionale e di offerta culturale.

Da lunghi anni si discute e si dibatte sulla «questione» dell'autonomia universitaria; occorre ora che essa venga delineata nei suoi connotati essenziali attraverso una espressa disciplina legislativa che la contempra, la definisca e al tempo stesso la garantisca.

Ciò appare urgente anche in relazione alla conclusione della fase di sperimentazione avviata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che ha fatto emergere l'esigenza di fondare sull'autonomia universitaria gli ulteriori processi innovativi, sia didattici che di ordinamento.

Su tali considerazioni si muove il presente disegno di legge, finalizzato a rendere possibile per ogni ateneo una responsabile gestione della propria sfera di autonomia nell'ambito di un organico quadro di riferimento giuridico e che può essere così sintetizzato.

L'autonomia normativa dell'università è fissata negli articoli 2 e 3 e si esplica attraverso lo statuto ed i regolamenti.

Lo statuto, previsto dall'articolo 2, è fonte normativa secondaria dell'ordinamento universitario e fissa le strutture in cui si articola l'università, delimitandone anche l'eventuale sfera di autonomia interna, attuata attraverso i regolamenti interni di ciascuna struttura.

Esso viene adottato con una procedura più snella e funzionale rispetto all'attuale, limitandosi il controllo del Ministero della pubblica istruzione alla mera legittimità e all'adeguatezza delle risorse finanziarie rispetto ai fini da perseguire.

Attesa poi la grande rilevanza dello statuto nel determinare l'assetto organizzativo dell'ateneo, è prevista, per l'adozione e le successive modificazioni, l'integrazione del senato accademico, nella sua composizione, con un secondo rappresentante delle facoltà e con rappresentanti dei dipartimenti e degli istituti.

L'articolo 3 fissa nel regolamento generale e nei regolamenti interni gli strumenti con i quali dettare le disposizioni relative al funzionamento amministrativo e alla gestione finanziaria e contabile dell'università e delle singole strutture dotate di organi collegiali di governo.

L'articolo 4 fissa il principio dell'autonomia finanziaria delle università, individuandone le entrate e la capacità di spesa entro i principi generali fissati dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro.

L'articolo 5 stabilisce che i contributi dello Stato vanno erogati su tre fondi appositamente

istituiti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il primo è relativo alle spese obbligatorie e fisse per tutto il personale universitario.

Il secondo fondo è istituito per l'integrazione delle altre spese di funzionamento ed è ripartito tra le università sulla base di parametri oggettivi; una quota pari al 5 per cento è utilizzata dal Ministro della pubblica istruzione per far fronte ad esigenze di riequilibrio e per interventi straordinari a favore di singoli organismi universitari.

Il terzo fondo è istituito per le esigenze della ricerca scientifica ed è ripartito per il 65 per cento tra le università e per il restante 35 per cento per progetti di ricerca di interesse nazionale.

È infine istituito il fondo capitale per l'edilizia universitaria, per assicurare alle università il finanziamento continuo delle opere edilizie necessarie, senza far necessariamente ricorso alle leggi di intervento pluriennale in materia.

Con l'articolo 6 è istituita la pianta organica di ateneo dei professori universitari, articolata nelle due fasce degli ordinari e degli associati, e con la fissazione di un limite massimo numerico di posti.

Ciò consentirà alle università nella loro autonomia di operare una migliore utilizzazione del personale docente, secondo le esigenze didattiche che fanno carico alle facoltà.

L'articolo 7 delega il Governo ad emanare norme per la revisione della tipologia delle facoltà universitarie. Le norme delegate dovranno prevedere le facoltà come aggregazioni disciplinari con uno o più corsi di laurea aventi in comune un prevalente numero di insegnamenti e fissare criteri oggettivi qualora la loro costituzione sia rimessa all'autonomia delle singole università.

Con l'articolo 8 le università possono autonomamente stabilire forme di incentivazione a favore dei professori di ruolo, dei ricercatori e degli assistenti impegnati nelle attività dell'ateneo, in relazione a contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

L'articolo 9, infine, autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio per l'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ordinamento delle università)

1. Le università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Statuto)

1. Ogni università ha un proprio statuto.

2. Lo statuto di ciascuna università, entro i limiti di bilancio, determina le facoltà, i corsi di laurea come strutture dell'attività didattica, i dipartimenti come strutture della ricerca scientifica, nonché eventualmente scuole di specializzazione, scuole dirette a fini speciali e centri a carattere permanente, tenuto conto delle tipologie previste per legge nell'ordinamento universitario e dell'autonomia a tal fine riconosciuta all'università. Detta altresì le norme generali per l'adozione dei regolamenti interni delle strutture didattiche e scientifiche.

3. Lo statuto è deliberato dal senato accademico, come integrato ai sensi del comma 8, sentito il consiglio di amministrazione e le strutture didattiche e scientifiche interessate, ed è adottato con decreto del rettore da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Entro sessanta giorni dalla sua adozione, lo statuto è inviato, per il riscontro di legittimità, al Ministro della pubblica istruzione, con allegati una motivata relazione e un documentato piano finanziario inerente al raggiungimento dei fini prefissi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, ove riscontri vizi di legittimità o inadegua-

tezza del piano finanziario, li contesta all'università degli studi. L'università può presentare proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione ministeriale.

6. Il Ministro della pubblica istruzione, preso atto delle controdeduzioni, ove ritenga, su conforme parere del Consiglio di Stato, che l'atto in tutto o in parte non possa avere corso per vizi di legittimità o inadeguatezza del piano finanziario, ricusa il visto di esecutività.

7. Le modificazioni sono deliberate ed approvate con le medesime modalità.

8. Per le deliberazioni concernenti l'adozione dello statuto e le modificazioni, il senato accademico è integrato come segue:

a) da un rappresentante per ciascuna facoltà, eletto dalla facoltà fra i professori di ruolo;

b) da rappresentanti dei dipartimenti e degli istituti, ove esistenti, eletti fra i professori di ruolo, in numero doppio rispetto ai componenti di cui alla lettera a). I criteri diretti ad assicurare la proporzionale rappresentanza dei dipartimenti e degli istituti, in ragione del numero dei professori che a ciascuna struttura afferisce, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, nel rispetto del criterio fissato dall'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 3.

(Regolamenti)

1. Ogni università ha un regolamento generale, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo ed alla gestione finanziaria e contabile dell'università, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 4, comma 5.

2. Il regolamento è emanato, e occorrendo modificato, con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, uditi il senato accademico e le strutture didattiche e scientifiche interessate, ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

3. In mancanza di un proprio regolamento per la gestione finanziaria e contabile, si applica la vigente normativa in materia.

4. Ogni struttura universitaria, che sia dotata di un organo collegiale di governo, può deliberare un regolamento interno per il proprio funzionamento, nel rispetto dello statuto e del regolamento generale dell'università. Il predetto regolamento è emanato dal rettore.

Art. 4.

(Autonomia finanziaria delle università)

1. Le università godono di autonomia finanziaria, contabile e di bilancio secondo i principi della presente legge.

2. Le entrate delle università sono costituite:

a) dal gettito della tassa unica di utenza annuale universitaria degli studenti in corso, la cui entità annuale è determinata dal singolo ateneo entro i limiti minimi e massimi fissati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

b) dal gettito della tassa unica di utenza annuale universitaria degli studenti fuori corso, da determinarsi con le modalità di cui alla lettera a);

c) dal gettito del contributo unico per il funzionamento dei servizi generali, delle biblioteche, centri e laboratori, stabiliti annualmente dai singoli atenei anche in misure differenziate rispetto alle singole articolazioni didattiche e scientifiche nell'ateneo;

d) dal gettito della tassa finale di laurea, di diploma o di abilitazione professionale;

e) dal gettito della tassa e contributo unici da corrispondersi dai partecipanti ai corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione;

f) dal gettito derivante dalle prestazioni a pagamento nonchè dai contratti e convenzioni per attività istituzionale di didattica, di ricerca e di consulenza;

g) da rendite, frutti, alienazioni, derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;

h) da ogni altro fondo derivante da leggi, contratti o convenzioni, atti di liberalità e contribuzioni volontarie di pertinenza dell'ateneo;

i) dalle quote annuali dei fondi di cui all'articolo 5.

3. Le università godono di autonomia di spesa per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, fatte salve le finalizzazioni di spesa previste da leggi.

4. Le strutture didattiche e scientifiche, di cui le università si costituiscono, godono di autonomia amministrativa, finanziaria e di gestione entro i limiti fissati dalle leggi e dallo statuto.

5. I principi generali per la gestione finanziaria e contabile, per quanto concerne il bilancio preventivo, le entrate, le spese, il conto consuntivo e la gestione patrimoniale, sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro del tesoro. Tali principi devono essere diretti ad assicurare la piena capacità di agire, anche di diritto privato, dell'università per il perseguimento dei propri fini istituzionali, una coerente azione dell'ente ai fini predetti, anche attraverso la prevalente partecipazione dello Stato, con funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e del Ministero della pubblica istruzione, agli organi interni di controllo, nonchè il rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci ripianando eventuali disavanzi di gestione mediante risorse da reperire dall'università stessa.

Art. 5.

(Contributi dello Stato)

1. All'integrazione del fabbisogno finanziario delle singole gestioni universitarie si provvede annualmente attraverso l'erogazione di quote di tre fondi appositamente istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. Il primo fondo di parte corrente per la finanza universitaria è destinato a far fronte all'onere delle spese obbligatorie e fisse e di ogni altra indennità per tutto il personale universitario.

3. Il secondo fondo, per l'integrazione delle altre spese di funzionamento, è ripartito per ciascun ateneo sulla base di parametri di determinazione di costi *standard* dei servizi. Una quota parte del predetto fondo, pari al 5 per cento, è utilizzata dal Ministro della pubblica istruzione per esigenze di riequilibrio e per interventi straordinari, anche a favore di singoli organismi in cui si articola l'università.

4. Il terzo fondo di parte in conto capitale per la ricerca scientifica universitaria è ripartito per il 65 per cento tra le università e per il restante 35 per cento per progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, secondo le modalità di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. Sul capitolo 4055 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è destinata a gravare anche la spesa per interventi di ricerca non destinati a singoli atenei, ma a forme associative o consortili cui partecipino una o più università.

6. È istituito il fondo capitale per l'edilizia universitaria per il finanziamento delle opere di edilizia necessarie alle esigenze delle università e delle altre istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, al cui finanziamento si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 6.

(Pianta organica di ateneo dei professori universitari)

1. Entro i limiti delle dotazioni organiche complessive del personale delle università, ogni ateneo ha una pianta organica di professori universitari, articolata nelle due fasce degli ordinari e degli associati.

2. La pianta organica di ateneo dei professori universitari, articolata nelle due fasce, è costituita dal numero complessivo dei posti di professore ordinario e di professore associato, rispettivamente assegnati all'università sulla base dei criteri fissati nei piani quadriennali di sviluppo dell'università.

3. La pianta organica di ateneo dei professori universitari non può, comunque, superare il limite massimo numerico risultante dalla media nazionale del rapporto, per ciascuna facoltà, tra numero di professori e numero di studenti in corso. I posti eccedenti tale limite, se vacanti, sono riassorbiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione e destinati al riequilibrio fra le varie sedi.

4. Il senato accademico, in relazione alle esigenze didattiche che fanno carico a ciascuna facoltà e sentiti i pareri dei consigli di facoltà, dei corsi di laurea e delle scuole interessate, delibera l'utilizzazione dei posti della pianta organica di ateneo presso le facoltà o direttamente presso le scuole; può altresì disporre, con il consenso del titolare dell'insegnamento e sentiti i consigli di facoltà e delle scuole interessate, l'utilizzazione del posto presso altra facoltà o scuola.

5. I posti vacanti presso una facoltà o scuola, che siano entro il limite numerico della pianta organica di cui al comma 3, possono essere coperti tramite concorso o trasferimento da altra università, previo nulla osta del senato accademico.

6. Il senato accademico, ove ritenga necessario operare un riequilibrio dei posti nell'ambito dell'ateneo, può negare il nulla osta o disporre l'utilizzazione del posto presso altra facoltà o scuola.

7. In prima applicazione della presente legge la pianta organica dei professori universitari, articolata nelle due fasce, è costituita dal numero dei relativi posti assegnati alle facoltà.

Art. 7.

(Delega per il riordinamento delle facoltà)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per la revisione della tipologia delle facoltà universitarie.

2. Tali norme devono prevedere le facoltà come aggregazioni disciplinari relative ad un solo corso di laurea ovvero a più corsi di laurea, purchè aventi in comune un prevalente numero di insegnamenti tra quelli

compresi nei piani di studio, e fissare criteri oggettivi per la loro costituzione nei casi in cui la relativa determinazione sia rimessa all'autonomia universitaria.

3. Le norme delegate sono adottate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Il Ministro della pubblica istruzione formula la proposta, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

5. Il decreto delegato di cui al presente articolo detta anche tutte le norme di natura transitoria necessarie ed opportune per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.

Art. 8.

(Incentivazioni)

1. Le università, in relazione a contratti e convenzioni per consulenze, per attività di ricerca e per attività didattica stipulati con enti pubblici e privati, possono prevedere particolari forme di incentivazione a favore dei professori di ruolo, dei ricercatori e degli assistenti universitari, in relazione all'impegno dagli stessi prestato nello svolgimento delle predette attività, anche oltre i limiti di cui al comma terzo dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a condizione che i relativi oneri trovino capienza nei proventi derivanti dalle prestazioni.

Art. 9.

(Norme finali)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio.